

PROCESSO VERBALE ADUNANZA CCXLIII

DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

3 giugno 2014

Presidenza: Sergio BISACCA
Giancarlo VACCA CAVALOT

Il giorno 3 del mese di giugno duemilaquattordici, alle ore 14.00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Presidente Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 29 maggio 2014 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonio SAITTA e i Consiglieri: Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Sergio BISACCA - Costantina BILOTTO - Claudio BONANSEA - Patrizia BORGARELLO - Erica BOTTICELLI - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO - Vilmo CHIAROTTO - Giovanni CORDA - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Erika FAIENZA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Eugenio GAMBETTA - Carlo GIACOMETTO - Domenico GIACOTTO - Salvatore IPPOLITO - Nadia LOIACONI - Michele MAMMOLITO - Gerardo MANCUSO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Dario OMENETTO - Franco PAPOTTI - Michele Paolo PASTORE - Raffaele PETRARULO - Cesare PIANASSO - Domenico PINO - Nicola Felice POMPONIO - Ettore PUGLISI - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Giancarlo VACCA CAVALOT - Carmine VELARDO.

Sono assenti i Consiglieri: Roberto CERMIGNANI - Umberto PERNA - Claudia PORCHIETTO - Daniela RUFFINO - Giampietro TOLARDO - Maurizio TOMEO - Pasquale VALENTE.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Alberto AVETTA - Mariagiuseppina PUGLISI - Roberto RONCO - Ida VANA - Antonio Marco D'ACRI.

Sono assenti gli Assessori: Carlo CHIAMA - Marco BALAGNA - Piergiorgio BERTONE.

Commissione di scrutinio: Michele MAMMOLITO - Gerardo MANCUSO - Dario OMENETTO.

(Omissis)

OGGETTO: Istituto per le Ricerche di Tecnologia Meccanica e per l'Automazione S.p.a. - R.T.M. S.p.a. - Proposta di copertura perdita e ricapitalizzazione. Rinuncia all'esercizio del diritto di opzione.

N. Protocollo: 17486/2014

Il **Presidente del Consiglio**, pone in discussione la deliberazione proposta dal Presidente della Provincia, a nome della Giunta (30/5/2014) ed il cui testo è sottoriportato:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

- l'"Istituto per le Ricerche di Tecnologia Meccanica e per l'Automazione S.p.A.", in forma abbreviata "R.T.M. S.p.A." con sede in Via Circonvallazione n. 10 Agliè (TO), n. Registro delle Imprese di Torino e C.F 05575180012, è una società costituita nel 1988 che ha per oggetto le attività industriali di studio, ricerca applicata e sperimentazione finalizzate allo sviluppo delle tecnologie meccaniche e dell'automazione, dei mezzi e dei sistemi di produzione, di materiali in ispecie innovativi, nonchè la costruzione di prototipi di macchine e sistemi di produzione.
- in data 31 marzo 2009 il Consiglio Provinciale, con provvedimento n. 64200/2008, deliberava, in ossequio alle disposizioni introdotte con la Legge Finanziaria 2008 (art. 3, commi 27 e ss. della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.), di ritenere non sussistenti i presupposti richiesti dalla citata Legge per il mantenimento della partecipazione societaria in R.T.M. S.p.A. e conseguentemente disponeva di cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, la partecipazione stessa.
- in data 25 gennaio 2010 l'Assemblea straordinaria degli azionisti di R.T.M. S.p.A. approvava (assente la Provincia di Torino) la modifica dell'art. 3 dello Statuto sociale ampliando in maniera significativa l'oggetto sociale, ragion per cui il Consiglio Provinciale, ritenendo sussistenti i presupposti di legge per esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 e ss. del c.c., deliberava con provvedimento n. 4015 del 16.2.2010 di recedere dalla Società per tutte le numero 56.224 azioni possedute del valore nominale di euro 1,00 ciascuna.
- in esecuzione di tale delibera, la Provincia esercitava il diritto di recesso e richiedeva all'organo amministrativo di provvedere all'immediato rimborso delle azioni, sulla base del valore da determinarsi ai sensi dell'art. 2437-ter c.c..
- non avendo gli amministratori della Società provveduto a determinare il valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso, come stabilito dall'art. 2437-ter c.c., la Provincia presentava istanza al Tribunale di Ivrea per la nomina di un perito con l'incarico di periziare il valore delle azioni.
- il Tribunale di Ivrea, con provvedimento in data 4.6.2010, notificato in data 17.6.2010, su istanza della Provincia di Torino, nominava gli esperti ai sensi dell'art. 2437-ter c.c. per determinare il valore di liquidazione delle azioni di R.T.M. S.p.A., tramite relazione giurata, ai fini dell'esercizio del diritto di recesso che redigevano la "Valutazione del valore di liquidazione delle azioni di R.T.M. S.p.A.", asseverata in data 14 settembre 2010 avanti il dott. Giulio Biino, notaio in Torino.
- la Provincia di Torino, assistita da un legale, avviava arbitrato rituale di diritto nei confronti di R.T.M. S.p.A. al fine di tutelare il proprio diritto di recesso leso dagli evidenti inadempimenti della Società.
- il lodo arbitrale si concludeva nel mese di aprile 2013 e l'Arbitro Unico rigettava la domanda della Provincia di Torino tesa al riconoscimento del proprio diritto di azionista a recedere dalla società;

Dato atto che al 31.12.2013 la compagine azionaria di R.T.M. S.p.A. risultava costituita come di seguito indicato:

Azionisti	Controvalore azioni in Euro	%
Dytech S.p.A.	89.447,00	24,09%
EL.EN. S.p.A.	64.145,00	17,28%
Provincia di Torino	56.224,00	15,15%
Dayco Europe S.r.l.	52.000,00	14,01%
Gengroup S.r.l.	50.159,00	13,51%
Cassetto S.r.l.	33.333,00	8,98%
IIS Progress S.r.l.	15.000,00	4,04%
Quanta System S.p.A.	5.000,00	1,35%
Comunità Montana Valchiusella	1.667,00	0,45%
Assoc. Industriale Canavese	1.667,00	0,45%
Consorzio Calef	1.377,00	0,37%
G.S. S.r.l.	667,00	0,18%
Frigo Eporedia di Livio Gedda	333,00	0,09%
Confindustria Piemonte	219,00	0,06%
TOTALE	371.238,00	100%

Dato atto che, in esecuzione degli indirizzi del Consiglio Provinciale, con deliberazione di Giunta Provinciale prot. n. 56-1002 in data 11.2.2014 è stato approvato lo schema dell'Avviso di vendita della partecipazione azionaria posseduta nella Società in oggetto (n. 56.224 azioni del valore nominale unitario di euro 1,00 corrispondente al 15,15% del capitale sociale) mediante procedura ad evidenza pubblica che si è conclusa con esito negativo in data 31 marzo 2014.

Richiamato l'art. 1, co. 569 della Legge di Stabilità 2014 che testualmente recita: "Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la societa' liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.".

Dato atto che la partecipazione della Provincia in R.T.M. S.p.A. rientra nella fattispecie disciplinata dall'art. 1, co. 569 della Legge di Stabilità 2014 e pertanto a far data dal 1° gennaio 2015 la medesima partecipazione cesserà di diritto ad ogni effetto ed entro i dodici mesi successivi la Società sarà tenuta a liquidare in denaro il valore della quota, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 2437-ter c.c. (L'articolo individua i criteri di determinazione del valore delle azioni applicabili in caso di recesso del socio, stabilendo espressamente che il valore di liquidazione delle stesse sia determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione; in caso di contestazione, tale valore è determinato tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale).

Considerato che in data 18 aprile 2014 si è tenuta l'Assemblea ordinaria degli azionisti di R.T.M. S.p.A. che ha approvato a maggioranza, con l'astensione della Provincia di Torino, il bilancio di esercizio al 31.12.2013 che si è chiuso con una perdita di euro 621.519,00 che, sommata a quella degli anni precedenti, ha determinato perdite per complessivi euro 807.721,00 a fronte di un capitale di euro 371.238,00 e pertanto si sono verificate le condizioni di cui all'art. 2447 c.c. ("Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale").

Dato atto che in tale sede il rappresentante dell'azionista Provincia di Torino ha evidenziato gravi carenze informative richiedendo - come riportato nella verbalizzazione dell'assemblea

stessa - dei chiarimenti in merito alla vicenda "Revoca Finanziamenti MIUR" che ha influito in misura determinante al risultato di gestione al 31.12.2013.

Rilevato che in data 18 aprile 2014 si è svolta altresì l'Assemblea straordinaria degli azionisti che ha deliberato (con verbale a rogito della dott.ssa Caterina Bima, notaio in Torino, rep. n. 121104/28844), sempre a maggioranza e con l'astensione della Provincia di Torino (coerente con il voto espresso sul bilancio al 31.12.2013) quanto segue:

- "1°) di coprire la perdita di euro 807.721,00 risultante dal bilancio al 31 dicembre 2013 per euro 371.238,00 mediante azzeramento del capitale sociale di euro 371.238,00 e conseguente annullamento di tutte le azioni;
- 2°) di aumentare, onde consentire la copertura della residua perdita pari ad euro 436.483,00 e la ricostituzione del capitale sociale nel minimo legale, il capitale sociale ad euro 556.483,00 mediante emissione di numero 556.483 azioni ordinarie da nominali euro 1,00 cadauna aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti in proporzione al numero delle azioni possedute e da liberarsi in denaro;
- 3°) di fissare quale termine ultimo per la sottoscrizione e l'integrale versamento del conferimento il trentacinquesimo giorno decorrente dalla data di iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese competente;
- 4°) di attribuire agli azionisti, per l'esercizio del diritto di opzione, il termine di trenta giorni dalla data di iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese competente;
- 5°) di stabilire che la parte di aumento non sottoscritta da uno o più azionisti potrà essere sottoscritta dagli altri azionisti che ne abbiano fatto contestuale richiesta all'atto di sottoscrizione:
- 6°) di prendere atto che, in caso di mancata copertura integrale della perdita e contemporanea ricostituzione del capitale sociale ad euro 120.000,00 entro i termini sopraindicati, la Società si troverà in stato di liquidazione e dovranno essere nominati uno o più liquidatori ai sensi dell'articolo 2487 del C.C.;
- 7°) di ridurre, subordinatamente all'esecuzione dell'aumento di capitale suddetto, il capitale sociale a copertura integrale della residua perdita di euro 436.483,00 da euro 556.483,00 ad euro 120.000,00;"
- 8°) di conferire all'Organo Amministrativo ogni più ampia facoltà in ordine all'esecuzione di quanto sopra deliberato;
- 9°) di dare atto che con l'esecuzione dell'aumento avrà luogo la modifica dell'articolo 5.1 dello Statuto Sociale nella parte relativa all'ammontare del capitale sociale e al numero delle azioni, delegando all'organo amministrativo, a recepimento e quindi in esito alla sottoscrizione dell'aumento stesso e della subordinata riduzione del capitale sociale, la precisazione dell'espressione numerica del capitale stesso e del numero delle azioni, l'emissione delle nuove azioni;
- 10°) di dare mandato all'organo amministrativo affinché provveda al deposito dello Statuto Sociale aggiornato nel capitale, a norma dell'articolo 2436 Codice Civile, provvedendo, inoltre, alle conseguenti pubblicazioni." (... OMISSIS ...)

Rilevato che il Consiglio di Amministrazione di R.T.M. S.p.A. ha altresì proposto all'Assemblea straordinaria degli azionisti, quale secondo punto all'ordine del giorno, un aumento del capitale sociale ad euro 1.200.000,00, ritenuto necessario per sviluppare i progetti che la Società ha in corso e per non perdere la capacità imprenditoriale acquisita negli anni;

Dato atto che la suindicata proposta di aumento del capitale sociale ad euro 1.200.000,00 non è stata approvata dall'Assemblea straordinaria di R.T.M. S.p.A. per mancanza del necessario quorum deliberativo;

Dato atto che la Giunta Provinciale (D.G.P. prot. n. 330-15919/2014 del 13.5.2014, dichiarata immediatamente eseguibile), in ragione di quanto sopra esposto, ha ritenuto necessario acquisire con urgenza - e compatibilmente con il termine stabilito dall'Assemblea straordinaria degli azionisti sopra riportato - un parere finalizzato a consentire agli organi provinciali competenti di esprimersi sulla opportunità o meno di partecipare alla copertura delle perdite conseguite da R.T.M. S.p.A. al 31.12.2013 e al successivo aumento del Capitale Sociale sino a euro 1.200.000, tenuto conto di quanto segue:

- 1- per mantenere la qualità di socio con l'attuale quota del 15,15% del capitale sociale occorrerà versare entro 35 giorni dall'iscrizione e deposito del verbale dell'Assemblea straordinaria nel Registro Imprese l'importo di euro 84.307,17, di cui euro 66.127,17 a titolo di copertura perdita ed euro 18.180,00 a titolo di ricostituzione del capitale sociale al minimo legale;
- 2- il prevedibile ulteriore aumento del capitale sociale fino all'importo di euro 1.200.000,00 per mantenere la quota del 15,15%, importerà un ulteriore versamento di euro 163.620,00. L'eventuale non partecipazione al previsto ulteriore aumento del capitale comporterà la riduzione della quota di partecipazione all' 1,5% del capitale sociale;
- 3- al 31.12.2014 la partecipazione della Provincia (ove mantenuta) cesserà ai sensi dell'art. 1, comma 569 della Legge di Stabilità 2014 (in quanto dichiarata non strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e rimasta invenduta all'esito della gara ad evidenza pubblica realizzata nel corrente anno) e verrà liquidato il corrispettivo in denaro del valore della quota determinato ai sensi di legge da parte della Società;
- 4- allo stato degli atti, stante anche che la Società non ha prodotto un qualsivoglia piano industriale e di sviluppo, in funzione dell'assunzione di determinazioni consapevoli, è necessario stabilire se il valore della Società da determinarsi nel 2015 a cura del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del sopracitato art. 1, comma 569 della Legge di Stabilità 2014, potrà essere pari o superiore a quanto è necessario versare oggi per mantenere la qualità di socio.

Dato atto che, in esecuzione della D.G.P. prot. n. n. 330-15919/2014 del 13.5.2014, il dott. Roberto Frascinelli, ha redatto il parere in merito all'opportunità e alla convenienza economica dell'Ente Provincia a sottoscrivere l'aumento del capitale sociale fino a euro 1.200.000,00 previa copertura della perdita conseguita al 31.12.2013, ammontare poi successivamente ridotto a euro 120.000,00 (con delibera di cui al verbale di Assemblea straordinaria del 18 aprile 2014).

Rilevato che da tale parere (depositato agli atti) "... discende che le motivazioni che inducono l'azionista Provincia di Torino a non deliberare positivamente in merito alla operazione societaria di natura straordinaria volta al ripianamento delle perdite e alla ricostituzione del Capitale della società nella misura minima richiesta, possono - in sintesi - ricercarsi nelle seguenti argomentazioni:

- l'attività della società non risulta strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia di Torino (in merito si richiama la delibera del Consiglio Provinciale del 31 marzo 2009 circa la non sussistenza dei presupposti di Legge per il mantenimento della partecipazione in R.T.M. Spa); l'art. 1 comma 569 della Legge n. 147/2013 "Legge di Stabilità 2014" poi obbliga la dismissione della predetta partecipazione entro il 31.12.2014 e la modalità della valorizzazione per la realizzazione inducono oggi a ritenere difficilmente recuperabile il valore dell'apporto richiesto dalla delibera del 18 aprile 2014.
- i risultati economici operativi risultano negativi e non è dato conoscere quelli prospettici per l'assenza del piano gestionale (non vi è evidenza di un Piano industriale a sostegno del risanamento e, quindi, si è in assenza di obiettivi di turnaround, da considerarsi unico possibile e ragionevole percorso per la continuazione dell'attività di impresa);

- il venir meno di contributi da parte del MIUR circa un rilevante progetto senza che vi sia stata una adeguata informativa, anche in termini di valutazione delle cause e degli ulteriori eventuali connessi rischi: ad esempio, l'analisi delle modalità di impegno nel progetto tra tutti gli Enti partecipanti al fine di scongiurare eventuali vincoli di solidarietà;
- inoltre in presenza del risultato negativo della gestione 2013, in sede di assemblea straordinaria, gli Amministratori avevano il dovere - atteso il significativo dubbio del mantenimento del principio di continuità aziendale nel prevedibile futuro- di descrivere in Nota Integrativa al bilancio 2013 le incertezze con un adeguato criterio circa la loro origine e la loro natura, inclusa la illustrazione dei motivi per cui gli Amministratori hanno deciso di redigere comunque il bilancio in base al presupposto della continuità aziendale. In sostanza doveva emergere una dettagliata analisi delle iniziative che gli Amministratori avrebbero dovuto predisporre per far fronte agli effetti delle incertezze e dei rischi che incrinano la continuità stessa nonché l'entità del fabbisogno finanziario necessario al riequilibrio della gestione aziendale, elemento quest'ultimo da ritenersi fondamentale per le delibere che gli azionisti sono chiamati ad assumere. Nei documenti esaminati gli Amministratori non hanno fornito una adeguata informativa sugli eventi e sulle circostanze che fanno sorgere dubbi sulla continuità aziendale e sui piani della direzione per far fronte a tali eventi e circostanze: tale inadeguatezza comporta inevitabilmente -per quanto in precedenza esposto- di ritenere che sia interesse dell'Ente Provincia di Torino di non dare esecuzione alla richiesta formulata in sede di delibera assembleare del 18 aprile 2014."

Rilevato altresì che:

- dal parere di cui sopra emergono profili di responsabilità in capo agli Amministratori e ai Sindaci relativamente alle operazioni intraprese ed in premessa riportate che legittimano l'esercizio dell'azione di responsabilità;
- è preclusa la via dell'azione sociale di responsabilità di cui all'art. 2393 cod. civ. da parte dell'Assemblea dei soci in quanto la stessa ha approvato, fatta eccezione per la Provincia, il bilancio di esercizio al 31.12.2013;
- alla Provincia è preclusa la possibilità di esercitare l'azione sociale di responsabilità del socio di minoranza di cui all'art. 2393-bis cod. civ. dal momento che non ha il richiesto quorum del ventesimo del capitale sociale;
- per contro la Provincia, sussistendone i presupposti ed avendone il quorum, può attivare la procedura di cui all'art. 2409 cod. civ. e sollecitare i provvedimenti di cui alla norma citata (Art. 2409 cod. civ. "Denuncia al tribunale.
 - [1] Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.
 - [2] Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.
 - [3] Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.
 - [4] Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti

deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.

- [5] L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.
- [6] Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.
- [7] I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società. "

Richiamato il vincolo di finanza pubblica fissato dall'art. 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010 che la giurisprudenza contabile ha sintetizzato nel principio del "divieto di soccorso finanziario" il quale impone l'abbandono della logica del "salvataggio a tutti i costi" di strutture ed organismi partecipati o variamente collegati alla pubblica amministrazione che versano in situazioni di irrimediabile dissesto. Non sono ammissibili "interventi tampone" con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, erogate senza un programma industriale o una prospettiva che realizzi l'economicità e l'efficienza della gestione nel medio e lungo periodo (così Sezione controllo Piemonte, delibera n. 61 del 22 ottobre 2010; Sezione Controllo Lombardia, pareri n. 1081 del 30 dicembre 2010 e n. 207 del 27 aprile 2011).

Vista la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia/96/2014/PAR del 5 marzo 2014 nella quale, in materia di ricapitalizzazione di società partecipate ai sensi dell'art. 2447 c.c., la "Sezione ritiene che dal principio di finanza pubblica del divieto di soccorso finanziario - nonostante l'inciso "salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile" di cui all'art. 6, comma 19, D.L. n. 78/2010 - si deve desumere che l'operazione tipizzata dalla norma codicistica non costituisce un comportamento obbligato per la pubblica amministrazione. In altri termini, la deliberazione consiliare che autorizza la ricapitalizzazione ai sensi dell'art. 2447 c.c., nonché gli allegati pareri ai sensi dell'art. 49 TUEL, sono espressione dell'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione locale per cui in essi devono essere evidenziate le ragioni per le quali non si prende atto dello scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484, n. 4 c.c., ma piuttosto si decide di ricapitalizzarla."

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Richiamato il precedente provvedimento n. 64200/2008 in data 31 marzo 2009 con cui il Consiglio Provinciale, in ossequio alle disposizioni introdotte dalla Legge Finanziaria 2008 (art. 3, commi 27 e ss. Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.), ha deliberato di ritenere non sussistenti i presupposti richiesti dalla citata Legge per il mantenimento della partecipazione societaria in R.T.M. S.p.A.;

Tenuto conto di quanto espresso nel parere citato in premessa e della giurisprudenza della Corte dei Conti in materia di ricapitalizzazione di società partecipate;

Ritenuto, alla luce delle motivazioni sopra esposte, di non esercitare il diritto di opzione per la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale a pagamento deliberato in data 18 aprile 2014 dall'Assemblea straordinaria degli azionisti della società RTM S.p.A., onde consentire la copertura delle perdite e la ricostituzione del capitale sociale nel minimo legale.

Rilevato che emergono profili di responsabilità in capo agli Amministratori e ai Sindaci relativamente alle operazioni intraprese ed in premessa riportate che legittimano l'esercizio dell'azione prevista dall'art. 2409 cod. civ.;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., che attribuisce al Consiglio Provinciale la competenza relativa alle partecipazioni dell'Ente locale alle società di capitali;

Sentita la 7^a Commissione Consiliare Permanente in data 29 maggio 2014;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DELIBERA

- 1) di non esercitare, per le motivazioni in premessa riportate e che si intendono integralmente richiamate, il diritto di opzione per la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale a pagamento deliberato in data 18 aprile 2014 dall'Assemblea straordinaria degli azionisti della società R.T.M. S.p.A., con sede in Via Circonvallazione n. 10, Agliè (TO) onde consentire la copertura delle perdite e la ricostituzione del capitale sociale nel minimo legale;
- 2) di prendere atto che, in caso di mancata copertura integrale della perdita e contemporanea ricostituzione del capitale sociale ad euro 120.000,00 entro i termini stabiliti dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 18 aprile 2014, la Società R.T.M. S.p.A. si troverà in stato di liquidazione e dovranno essere nominati uno o più liquidatori ai sensi dell'articolo 2487 del cod. civ.;
- 3) di demandare alla Giunta Provinciale l'esercizio dell'azione prevista dall'art. 2409 cod. civ...

* * * * * * *

(Segue:

- l'illustrazione dell'Assessore Vana;
- gli interventi dei Consiglieri Giacotto e Corda;
- la replica dell'Assessore Vana;

per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio**, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Istituto per le Ricerche di Tecnologia Meccanica e per l'Automazione S.p.a. - R.T.M. S.p.a. - Proposta di copertura perdita e ricapitalizzazione. Rinuncia all'esercizio del diritto di opzione.

N. Protocollo: 17486/2014

Non partecipano al voto = 14 (Albano - Bonansea - Borgarello - Botticelli - Cerchio -

Corda - Gambetta - Giacometto - Giacotto - Loiaconi - Papotti - Puglisi - Rabellino - Surra)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 23 Votanti = 23

Favorevoli 23

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Ippolito - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Pastore - Pino - Pomponio - Romeo - Saitta - Sammartano - Vacca Cavalot - Velardo)

La deliberazione risulta approvata.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio,** pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

Non partecipano al voto = 14 (Albano - Bonansea - Borgarello - Botticelli - Cerchio - Corda - Gambetta - Giacometto - Giacotto - Loiaconi - Papotti - Puglisi - Rabellino - Surra)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 23 Votanti = 23

Favorevoli 23

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Ippolito - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Pastore - Pino - Pomponio - Romeo - Saitta - Sammartano - Vacca Cavalot - Velardo)

La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale F.to G. Formichella Il Presidente del Consiglio F.to S. Bisacca

/ar